

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 43

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, GUI, MARENGHI, FRANCESCHINI FRANCESCO,  
LONGONI, BUZZI, NEGRONI, VICENTINI, FRANZO, ERMINI, BOIDI**

*Presentata il 20 giugno 1958*

Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria

ONOREVOLI COLLEGGI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ha avuto già l'approvazione in sede legislativa (12 marzo 1958 in Commissione Istruzione e trasmessa al Senato il 13 marzo 1958) dalla Camera e la presentiamo nel testo approvato. Essa riguardà — sia pure indirettamente — lo sviluppo della meccanizzazione agricola che è considerato da ognuno come il fenomeno più notevole del nostro secolo, le cui conseguenze hanno profondamente modificato l'economia agricola di ogni Paese civile. A tale sviluppo sono interessate vaste categorie sociali e non soltanto agricole.

In Italia, la motorizzazione dell'agricoltura e la conseguente meccanizzazione, ebbero inizio durante il primo conflitto mondiale con l'importazione di circa 6.000 trattrici e l'istituzione di un « Servizio di motoaratura di Stato » che, supplendo alla deficienza di mano d'opera e di bestiame da lavoro, voleva evitare che vaste zone agricole a prevalente produzione granaria, rimanessero incolte.

Quella iniziativa dello Stato, che pure fu soggetta a molte critiche, ebbe certamente il grande merito di far conoscere le macchine agli agricoltori, che intuirono quali nuovi orizzonti venivano a schiudersi alle possibilità delle aziende.

Ostacoli di vario genere e difficoltà si opposero a coloro che furono chiamati alla realizzazione della iniziativa, sicché i risultati raggiunti non furono quelli sperati; fra questi, gravissimo fu quello della mancanza di mano d'opera qualificata.

Esistevano le macchine, ma non esistevano conducenti addestrati; tanto che si dovettero improvvisare brevi corsi per maestranze e utilizzare militari di reparti motorizzati, che non erano idonei ai servizi di guerra.

Il personale raccolto alla meglio venne istruito nei centri macchine di Foggia, Cremona, Piacenza e infine a Roma dove poi si costituì il deposito di macchine più cospicuo prima di procedere alla liquidazione del servizio e conseguente cessione delle macchine alle aziende agricole a prezzi di assoluto favore. Per facilitare tale cessione fu necessario preparare gli agricoltori all'uso delle macchine stesse, tanto che fu indispensabile organizzare numerosi corsi di motoaratura di breve durata.

I produttori agricoli sentirono per primi la necessità di apprendere una nuova arte per potere beneficiare dell'uso delle macchine; il problema fu portato all'attenzione del Governo in occasione del Congresso della società degli agricoltori italiani che si tenne a Roma nel 1921. In occasione di quel con-

gresso fu proposta di istituire a Roma una scuola pratica di meccanica agraria indirizzata ad istruire praticamente la gente dei campi sull'uso delle macchine.

#### LA SCUOLA PRATICA DI MECCANICA AGRARIA.

La proposta, poi accompagnata dal progetto per l'impianto, venne accolta con il regio decreto 22 luglio 1923, n. 1860 (*Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1923, n. 241), che dava facoltà al Governo di fondare in Roma una scuola pratica di meccanica agraria con il concorso degli enti pubblici e privati sotto l'alta vigilanza dell'allora Ministero per l'economia nazionale.

Da tale regio decreto prese le mosse il regio decreto n. 1229 del 19 luglio 1924 che istituiva la scuola in Roma sotto il profilo di ente consorziale autonomo con personalità giuridica sempre sotto la vigilanza ministeriale.

Con tale provvedimento lo Stato assegnava in uso alla scuola pratica di meccanica agraria il terreno e i fabbricati già posseduti dal cessato « Servizio di motoaratura di Stato » nonché il macchinario, i veicoli e quanto altro era residuo dal servizio stesso. La provincia e il comune di Roma, nonché la Camera di commercio, vennero impegnati ad una contribuzione annua per il mantenimento della scuola in aggiunta agli eventuali contributi dello Stato.

Nei sette articoli che costituiscono il provvedimento stesso vennero fissate le finalità della scuola, la struttura amministrativa i modi assunzione del personale; tutto il resto veniva rimandato al regolamento che venne poi approvato dal Ministero per l'educazione nazionale in data 16 novembre 1931.

Scopo della scuola pratica di meccanica agraria era quello di « preparare meccanici rurali e conducenti di macchine agricole ». Per il raggiungimento di tale scopo la scuola cominciò a funzionare nella primavera del 1925.

Il prevalente interesse dello Stato al funzionamento della nuova scuola si appalesa anche dal regio decreto n. 194, del 25 gennaio 1925, il quale stabilisce che del Consiglio di amministrazione faccia parte « in rappresentanza dello Stato » anche un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII.

L'affluenza di agricoltori e giovani coltivatori da ogni parte d'Italia alla scuola di Roma, che all'uopo aveva organizzato un

apposito convitto, fu tale da consigliare l'utilità di istituire Sezioni staccate in altre località. E così il regio decreto-legge n. 32 del 3 gennaio 1926 che prevede « provvedimenti in materia di meccanica agraria per il progresso della coltivazione frumentaria », all'articolo 1 stabilisce l'istituzione di tre succursali permanenti della scuola di Roma, da impiantare rispettivamente in Sicilia, in Campania e in Emilia e stanziando i fondi per l'impianto di succursali, nonché quelli a carattere continuativo per il funzionamento della nuova organizzazione scolastica.

Successivamente, e cioè con il regio decreto legge n. 63 del 13 gennaio 1927, venne istituita una quarta succursale in Sardegna.

All'infuori della scuola di Roma, impiantata alle Capannelle, e delle sue quattro succursali, non esistevano, nel 1927, altre scuole di meccanica agraria ad indirizzo prevalentemente pratico.

Questa situazione è durata praticamente fino a ieri; oggi sorgono le nuove istituzioni scolastiche denominate istituti professionali, alcuni dei quali hanno anche sezioni per la meccanica agraria.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, in 31 anni di attività ha riscosso spontanee simpatie in tutti i ceti agricoli ed ha acquistato non poche benemerenze nel campo della meccanizzazione agricola del Paese.

Dotata di una cospicua attrezzatura di macchine agricole, sia motrici che operatrici, di una attrezzatura di convitto recettiva per 40 allievi nella sede centrale, ha assolto degnamente i propri compiti non solo mediante la vera e propria attività didattica, ma anche mediante una oculata e obiettiva propaganda per la diffusione e il più razionale uso delle macchine in agricoltura, nonché attraverso una sperimentazione a prevalente carattere applicativo onde acquisire elementi certi da portare a conoscenza del mondo agricolo.

A tutto il 31 dicembre 1954 circa 9.000 alunni sono passati dalle aule e dai reparti di lavoro della scuola di Roma e delle sue succursali, conseguendo un diploma di qualificazione.

Tutti i corsi svolti dalle succursali sono stati indirizzati alla formazione di « meccanici-conducenti » di macchine agricole. Presso la sede di Roma sono stati anche svolti su richiesta di Ministeri o Enti particolarmente interessati, corsi speciali di aggiornamento per tecnici dipendenti dagli Istituti tecnici agrari, nonché, in questi ultimi anni, corsi di

perfezionamento per periti agrari e per dottori in agraria; il carattere applicativo di questi ultimi corsi e la possibilità di studiare le macchine operanti nel podere annesso alla scuola stessa, hanno costituito elementi di particolare interesse al successo.

#### NECESSITÀ DI UNA NUOVA SCUOLA AD INDIRIZZO SPECIALE.

Il problema della formazione di conducenti di macchine agricole si acui nell'immediato dopoguerra in relazione al rapido incremento della meccanizzazione agricola. Iniziative di vario genere sorsero in conseguenza, fino alla creazione di apposite sezioni presso alcuni di quegli istituti professionali di Stato recentemente istituiti ed operanti in zone particolarmente interessate all'impiego delle macchine agricole.

La creazione di tali Istituti ha dato modo per altro di rilevare una notevolissima deficienza di personale tecnico da adibire proficuamente all'istruzione pratica degli allievi che frequentano le scuole o i corsi di meccanica agraria. La preparazione scolastica dei diplomati dagli Istituti tecnici di agraria, che vanno utilizzati come istruttori negli Istituti professionali, mentre può ritenersi soddisfacente dal lato agronomico, è assolutamente insufficiente per quanto riguarda la meccanica agraria che è — negli Istituti di agraria — una delle materie meno curate soprattutto per la esiguità degli orari d'insegnamento. Ne è da pensare che a tale materia, la cui vastità è in deciso aumento, possa darsi maggiore sviluppo negli Istituti tecnici di agraria nei quali, peraltro, è anche insufficiente la preparazione propedeutica che riceve il giovane che volesse dedicarsi alle applicazioni della meccanica alla agricoltura.

Peggiora è la situazione per i diplomati dagli istituti tecnici industriali, dove non si studiano macchine agricole né altre materie strettamente attinenti.

La difficoltà di tecnici diplomati da scuole medie di secondo grado che abbiano la necessaria competenza in fatto di macchine agricole è sentita non solo nel settore dell'insegnamento pratico, ma anche nelle aziende agricole e nelle stesse industrie costruttrici.

Si lamenta inoltre, e se n'è avuto il riflesso in recenti congressi, che il personale tecnico insegnante delle scuole o istituti agrari manca di aggiornamento nei vari problemi che la meccanica agraria risolve continuamente, sì che ai giovani vengono ancora

prospettati argomenti e temi già largamente superati dal progresso meccanico agricolo.

A tali deficienze si vuole ovviare con la istituzione di una scuola speciale a carattere nazionale. Tale scuole, di tipo assolutamente nuovo nel vigente ordinamento scolastico, trova riscontro in similari istituzioni estere, specialmente tedesche, che sono a cavallo fra la nostra scuola media di secondo grado e le università.

#### STRUTTURA E FINALITÀ DELLA NUOVA ISTITUZIONE.

La configurazione fondamentale del nuovo istituto e la sua struttura giuridico-amministrativa appaiono dalla proposta di legge, che sottoponiamo all'approvazione.

Essa è stata stilata tenendo presente la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica e il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla istituzione di scuole tecniche con ordinamento e finalità speciali.

L'articolo 1 ne fissa la denominazione e l'aspetto giuridico non dissimile da quello di un istituto professionale di Stato. Lo stesso articolo prevede, opportunamente, la istituzione di sezioni staccate presso altre scuole governative a seconda delle esigenze che si andranno delineando.

Gli scopi della scuola sono elencati nell'articolo 2. Come si vede essi riguardano: in primo luogo la preparazione tecnico-didattica dei diplomati degli istituti tecnici agrari e degli istituti tecnici industriali; l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale delle scuole tecniche professionali; la formazione di meccanici conducenti di macchine agricole; e infine tutte quelle iniziative che la contingenza e la necessità tecnico-produttive consiglieranno al fine di diffondere la conoscenza e il corretto impiego delle macchine in agricoltura di pari passo con la loro evoluzione.

Per quanto riguarda i diplomati degli istituti tecnici e il personale delle stesse scuole, la nuova istituzione vuole essere, in sostanza, una « Scuola di specializzazione in meccanica agraria »: una scuola del genere è assolutamente nuova per il nostro Paese.

La scuola rilascerà diplomi di capacità o di specializzazione ai quali l'articolo 3 riconosce valore preferenziale per taluni concorsi o incarichi.

L'organizzazione didattica della scuola, nonché l'organico del personale vengono ri-

mandate allo statuto per il funzionamento della scuola stessa, di cui è detto all'articolo 4, che verrà proposto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli articoli dal 5 al 7 stabiliscono la composizione degli organi amministrativi e di controllo e la loro durata. Si è voluto interessare all'Amministrazione anche gli Enti locali a simiglianza di quanto si fa per gli Istituti professionali.

Circa i modi di assunzione del personale, gli articoli 8 e 9 contengono i necessari elementi di base, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

L'istituzione di una nuova scuola di meccanica agraria porta necessariamente alla soppressione dell'attuale scuola pratica di meccanica agraria, di cui si è ampiamente detto.

Ma in sostanza i compiti attualmente svolti dalla scuola pratica di meccanica agraria per la parte relativa alla formazione dei meccanici conducenti di macchine agricole, diventano una delle attività della nuova istituzione. Questa risulta dalla trasformazione dall'ampliamento di compiti della vecchia e istituzione.

L'articolo 10 prevede a tale soppressione stabilendo anche che il patrimonio e quanto altro di pertinenza della scuola pratica di meccanica agraria passi alla nuova scuola.

Questa erediterà quindi tutto il macchinario, i laboratori, i fabbricati, tra cui quello modernissimo inaugurato recentemente; sarà cioè materialmente impiantata quando uscirà lo strumento giuridico, che ne sanzionerà la creazione. È questo un aspetto sul quale merita che sia richiamata l'attenzione anche per i riflessi di carattere finanziario; nessuna spesa infatti sarà necessaria per l'impianto.

È per altro evidente che se la nuova scuola eredita le attrezzature e le esperienze più che trentennale della scuola pratica di meccanica agraria, non si può fare a meno di considerare la necessità e al contempo l'utilità di inquadrare nell'organico della nuova Istituzione il personale di ruolo della scuola pratica di meccanica agraria che si compone: di un Direttore assunto per pubblico concorso; di un insegnante; di due assistenti; di un segretario economo e di un vice segretario;

di un capo officina e di cinque meccanici istruttori.

Naturalmente l'inquadramento dovrà avvenire nel rispetto delle leggi e delle prassi in materia, e con le cautele previste all'articolo 11 della proposta.

Trattandosi praticamente di una scuola di specializzazione, alla quale affluiranno giovani diplomati di scuole medie di secondo grado, è opportuno, come è detto all'articolo 12, che al personale vadano applicate le disposizioni attualmente in vigore per gli Istituti tecnici governativi, sia come trattamento economico sia come sviluppo di carriera.

Premesso, come già detto, che nessuna spesa di impianto è necessaria per la nuova scuola, lo Stato dovrà provvedere soltanto all'onere per il mantenimento annuo, in aggiunta a quanto sarà possibile reperire da altri Enti o si potrà ricavare dalle aziende annesse.

Tale onere è stato previsto ad oggi nella cifra, certamente non eccessiva, di lire 30.000.000 all'anno.

Se poi si tiene conto che attualmente la scuola pratica di meccanica agraria costa allo Stato lire 18.500.000 all'anno, si vede come il maggiore onere sarebbe in sostanza di sole lire 11.500.000; cifra questa ben modesta in confronto all'importanza ed ai benefici, alla quale sarà facile far fronte con i fondi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

\* \* \*

Se si considera l'utilità che certamente verrà al Paese da una scuola del tipo di cui si propone l'istituzione e il tenue onere finanziario che ne deriva allo Stato; se si considera inoltre che la nuova istituzione sorgerà in un solido edificio di lunga esperienza e di prestigio dove tutto è predisposto per la sicura riuscita dell'iniziativa, non si può non appoggiare la istituzione della scuola nazionale di meccanica agraria in Roma, nella piena certezza di soddisfare sentite esigenze del nuovo orientamento in tema di istruzione tecnico professionale e nella consapevolezza di portare un apprezzabile contributo al settore della produzione e del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

### ART. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

### ART. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

### ART. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

1°) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;

- 2°) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
- 3°) le condizioni di ammissione;
- 4°) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
- 5°) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
- 6°) altre norme per la esecuzione della presente legge.

ART. 5.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

- un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

ART. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori di conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro della pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo

per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

## ART. 8.

A capo della scuola è il direttore il quale, in ogni caso, è dispensato dall'obbligo di insegnamento.

Egli sovrintende all'insegnamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

## ART. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonché tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

## ART. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

## ART. 11.

Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di

meccanica agraria in Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purché:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.



ART. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

1°) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30.000.000;

2°) con gli eventuali contributi delle altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3°) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4°) con i proventi delle aziende annesse;

5°) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1°) saranno disposte con la stessa procedura per analoghe variazioni nei riguardi di istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

ART. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.